

Statuto <i>acquevenete</i> in vigore	Statuto <i>acquevenete</i> con modifiche
Articolo 3 – Oggetto sociale 3.10 ...	Articolo 3 – Oggetto sociale 3.10 ... 3.11 In qualità di Società Benefit, la Società “<i>acquevenete S.p.a.</i>” intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di territorio, ambiente, comunità, persone e altri portatori di interesse. In particolare, la Società, svolgerà le attività descritte al precedente punto con particolare attenzione alle specifiche finalità di beneficio comune di seguito indicate e descritte ai fini della produzione dei seguenti effetti: ▪ destinare il valore generato dalla società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio; ▪ promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di conoscenza consapevole e responsabile del valore, dell’uso e del riutilizzo della risorsa idrica; ▪ favorire l’inclusione sociale, agevolando o ampliando l’accesso al servizio idrico integrato.
	Articolo 3-bis - Disposizioni sulle Società Benefit L’organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all’art. 3 – Oggetto sociale. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell’Impatto. L’organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell’Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. La valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale di riferimento.

Statuto <i>acquevenete</i> in vigore	Statuto <i>acquevenete</i> con modifiche
Articolo 19 – Poteri dell’organo amministrativo e rappresentanza 19.2 ...	Articolo 19 – Poteri dell’organo amministrativo e rappresentanza 19.2 ... 19.3 Fermo restando in capo all’Organo Amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della Società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, esso dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi di categorie indicate nell’oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.
Articolo 27 – Rinvio 27.1 Per tutto quanto non specificato dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.	Articolo 27 – Rinvio 27.1 Per tutto quanto non specificato dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia, nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell’art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.